



RIMBORSO DEL TRATTAMENTO MALATTIA E INFORTUNIO

Regolamento in vigore dal 1° marzo 2022

Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale, corrisposto dall'impresa all'operaio ex articoli 26 e 27 del CCNL, sarà rimborsato dalla Cassa Edile secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi dell'allegato E del CCNL "protocollo sul trattamento di malattia e infortunio" e dell'art. 11 del contratto integrativo provinciale del 25/02/2022.

L'impresa per avere diritto alla prestazione deve trasmettere alla Cassa Edile, entro il termine di 180 giorni dalla fine del mese cui si riferisce l'evento, la seguente documentazione:

- denuncia mensile, con indicazione dei lavoratori in malattia o infortunio;
- copia dell'attestato di malattia, infortunio o malattia professionale, inviato all'INPS o all'INAIL, comprovante l'inizio e la durata della malattia/infortunio, relativo a ciascun lavoratore interessato;
- copia della busta paga, nella quale siano riportati gli importi corrisposti dall'impresa per il trattamento di malattia o infortunio, relativa a ciascun lavoratore interessato.

L'istanza sarà rigettata in mancanza, o per tardiva presentazione, dei documenti richiesti.

La liquidazione del rimborso avverrà a condizione di regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile.

Nel caso in cui il debito dell'impresa sia inferiore all'importo del rimborso per malattia e infortunio, questo importo sarà compensato con le somme dovute alla Cassa Edile, e l'ammontare residuo rimarrà a credito dell'impresa.

All'impresa sarà inviata via PEC comunicazione del rimborso e degli eventuali conguagli.